

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N. 412, IN MATERIA DI PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI
EDIFICI, AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA

Preambolo - (Omissis)

Art. 1 - Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media

1. (Omissis). (1)

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 2 - Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi

1. (Omissis). (1)

2. (Omissis). (2)

(1) Modifica il comma 9, primo cpv, dell'art. 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

(2) Modifica il comma 9, secondo cpv, dell'art. 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 3 - Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti

1. (Omissis). (1)

2. (Omissis). (2)

(1) Sostituisce il comma 10 dell'art. 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

(2) Modifica il comma 11 dell'art. 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 4 - Rendimento minimo dei generatori di calore

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 5. Termoregolazione e contabilizzazione

1. (Omissis). (1)

(1) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 6 - Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 7 - Ulteriori requisiti del terzo responsabile

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 8 - Controllo tecnico periodico e manutenzione

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 9 - Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 10 - Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 8 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 11 - Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 12 - Rendimento minimo di combustione in opera

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 14 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 13 - Controlli degli enti locali

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 18 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 14 - Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 19 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 15 - Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari

1. (Omissis). (1)

(1) Sostituisce il comma 20 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 16 - Competenza delle regioni - 1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.

Art. 17 - Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici - 1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di

combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.

Art. 18 - Allegati

1. (Omissis). (1)

(1) Inserisce gli allegati, al presente decreto, H ed I dopo l'allegato G del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; abroga il punto 1 dell'allegato E del D.P.R. citato.

Art. 19 - Norma transitoria - 1. Le attività di verifica ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.

(Sono omessi gli allegati)